COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 26/09/2023

FATTO

1.- La ricorrente, studentessa di architettura, rappresenta di avere ricercato, in funzione dello svolgimento di un periodo di stage in Olanda, annunci e contatti allo scopo di potere locare un immobile adatto alle sue esigenze; e di avere rinvenuto online un'offerta adatta allo scopo. Ha così contattato l'inserzionista e, nello sviluppo dei contatti, anche eseguito un bonifico di € 1.000 a titolo di anticipo sul canone di locazione e a nome di tale «Osagie Robot», secondo quanto le aveva per l'appunto indicato la persona con cui era in trattativa.
Successivamente ha realizzato, tuttavia, di essere rimasta vittima di una truffa, come posta in essere dalla persona con cui era entrata in trattative per la locazione dell'immobile. Ha allora posto a conoscenza dell'accaduto l'intermediario presso il quale risultava acceso il conto corrente a cui favore aveva fatto il bonifico: chiedendo notizie sulla persona del titolare del conto beneficiato e domandando, inoltre, che l'effettuato bonifico venisse prontamente stornato.
Precisa, poi, che l'intermediario ha risposto nel senso di non potere accogliere la domanda di storno «in quanto l'importo del bonifico era stato trasferito al di fuori del conto corrente prima che [esso] venisse a conoscenza dell'accaduto» e che il titolare del medesimo si era reso irreperibile. Nessuna risposta ha fornito l'intermediario – si puntualizza ancora – circa l'identità di detto titolare.

Ciò posto, la ricorrente assume che la mancanza di indicazioni sull'identità della persona titolare del conto e la sua «irreperibilità» ben può significare «che non c'è alcun cliente e che, quindi, è compito della Banca accertarsi dell'esistenza reale dell'identità della persona, magari prima di aprire un conto corrente».
Sulla base di queste premesse, la ricorrente chiede che le sia riaccreditata la somma di cui al bonifico, pari a € 1.000,00.
2.- Costituitosi, l'intermediario resiste.
Rappresenta, in particolare, che l'importo del bonifico di € 1.000 è stato accreditato sul conto del proprio correntista in data 18.5.2023.
Ricevuta dalla ricorrente la comunicazione relativa alla presunta frode, ha provveduto ad attuare ogni opportuna iniziativa nei confronti del beneficiario del bonifico, incluso il blocco in via cautelativa dell'operatività del relativo conto.
In data 24.5.2023, ha ricevuto – continua a esporre l'intermediario - una richiesta di storno da parte della banca dell'ordinante, che non è stata accolta, perché l'importo indicato era stato già trasferito dal cliente nelle date del 18.5.2023 e 19.5.2023 con diverse operazioni; in addizione, precisa che il titolare del conto si è di fatto reso irreperibile.
Parte convenuta dichiara inoltre infondate le considerazioni della ricorrente circa l'inesistenza del beneficiario. Difatti, osserva, il conto corrente è intestato a una persona fisica corrispondente al nominativo indicato dalla stessa parte ricorrente nell'ordine di bonifico, oltre che identificata correttamente dall'intermediario in conformità alla normativa antiriciclaggio.
Pertanto, la resistente declina ogni tipo di responsabilità a suo carico in merito all'accredito della somma; il bonifico, in particolare, è stato autorizzato e disposto dall'istante: l'intermediario si è limitato a seguire pedissequamente le sue istruzioni, in aderenza al quadro normativo in materia di servizi di pagamento.

DIRITTO

3.- L'oggetto della presente valutazione non attiene – è bene prima di ogni altra cosa mettere in chiaro - al tema della correttezza dell'ordine di bonifico, che per l'appunto la ricorrente assume essere stato eseguito in conformità all'identificativo unico indicato dal pagatore. Il problema, che invece viene in rilievo, si pone per certi versi «a monte», e per altri «a latere», di questo: nel senso che esso si radica nel punto dell'attività di verifica posta in essere - al tempo dell'accensione del rapporti di conto corrente, che poi è stato beneficiato dal bonifico ordinato dalla ricorrente - dall'intermediario (rectius: sul «se» e sul «come» dello svolgimento di tale attività) in relazione all'identità personale del cliente indicato come titolare del conto medesimo.
Come si vede, il tema, che è qui in analisi, fa sostanziale riferimento alla violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa antiriciclaggio: violazione che la ricorrente predica – assumendo, per l'effetto, l'impossibilità di reperire la persona titolare di detto conto e, quindi, pure la non recuperabilità (i.e.: la concreta non ripetibilità) della somma di cui al bonifico - e che l'intermediario nega, per contro, di avere commesso.
4.- Ciò posto, non sembra inopportuno precisare (per quanto l'intermediario non abbia sollevato alcuna eccezione in proposito e, anzi, a conferma della bontà di tale suo comportamento) che la materia così dedotta rientra nell'ambito delle competenze assegnate dalle vigenti fonti normative a questo Arbitro.
In effetti, le recenti decisioni emesse dai Collegi territoriali risultano non nutrire dubbi di sorta in proposito, laddove naturalmente di tratti di vicende e controversie che facciano diretto riferimento a situazioni o rapporti intercorrenti tra l'intermediario e il cliente,

entrando senza alcun indugio nel merito delle questioni sollevate (cfr. così, gli arresti di Collegio Roma, 12 giugno 2023, n. 5909; di Collegio Milano, 11 maggio 2023, n. 4527; di Collegio Napoli, 14 dicembre 2021, n. 25262).

5.- Si può dunque passare al merito della questione.

E' noto che il decreto legge n. 231/2007, «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» dispone, all'art. 17 comma 1 lett. a), che «i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale … ». Per tale riguardo, il successivo art. 18 (comma 1, lett. a) precisa che «gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: (a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente …» (sul tema si veda, peraltro, anche il provvedimento di banca d'Italia dell'aprile 2013).

Ora, nel caso che qui è in esame, l'intermediario si è limitato ad allegare di avere «pienamente rispettato» i dettami della disciplina antiriciclaggio. In realtà, esso non ha fornito alcuna evidenza attestante l'effettivo rispetto di tale disciplina, non andando oltre l'indicazione che titolare del conto è una persona fisica: l'indicazione che la denominazione di titolarità del conto corrisponde con il nominativo del beneficiario indicato nell'ordine di bonifico non appartenendo, all'evidenza, all'adeguata verifica pretesa dalla legge antiriciclaggio.

Manca, dunque, ogni riscontro documentale a supporto dell'identità personale del titolare del detto conto. Sì che, in definitiva non si può neppure discorrere, a rigore, di una compiuta «verifica». Verifica che – si può aggiungere (pur se solo) a mo' di contorno – che nel caso di specie, per essere adeguata, avrebbe dovuto essere intensa, attese le peculiari generalità declinate dal soggetto che, a suo tempo, richiese l'apertura del conto (cfr. nel primo capoverso del n. 1).

6.- La problematica relativa alla responsabilità (risarcitoria) dell'intermediario, che non esegue un'adeguata verifica del soggetto che chiede di aprire un conto corrente che è pretesa dalla legge antiriciclaggio, nei confronti dei privati è già stato affrontata e risolta positivamente dal Collegio di Napoli, con la (già citata) decisione n. 25262/2021 e con riferimento a una fattispecie concreta che palesa significative prossimità con quella qui presente.

Nel dare seguito alla decisione così richiamata, e ai contenuti espressi dalla medesima, il Collegio rileva, in particolare, come non possa ritenersi ostativa al riconoscimento di detta responsabilità la circostanza che nella specie il rapporto intervenuto tra la ricorrente e l'intermediario si atteggi nei termini di quello corrente tra l'ordinante di un bonifico e la banca del beneficiario.

Per constatarlo, basta qui osservare come l'adozione dello strumento di pagamento dato dal bonifico supponga di per sé stessa (ove, naturalmente, non si tratti di giroconto tra i clienti di una medesima banca) il diretto coinvolgimento di un intermediario diverso e ulteriore rispetto a quello che è «proprio» dell'ordinante. E che l'effettuazione della relativa operazione implichi un contatto diretto tra questi due soggetti, l'intermediario del beneficiario venendo per l'appunto a versare a quest'ultimo le somme trasmessegli – per

conto e nell'interesse dell'ordinante – dall'intermediario di quest'ultimo (cfr., per l'indicazione di questa direzione, Collegio Milano, 5 agosto 2020, n. 13854).
Di conseguenza, la violazione dell'obbligo di «adeguata verifica», nell'entrare nel rapporto tra ordinante e intermediario del beneficiario, viene a coniugarsi con i doveri a carico dell'intermediario che in via generale presidiano i rapporti tra le banche e la clientela: quali in particolare, da un lato, il dovere di sana e prudente gestione (come pure richiamato, a mezzo del riferimento all'art. 5, dalla norma dell'art. 127 TUB) e, dall'altro, i doveri di protezione seguenti alla clausola generale della buona fede oggettiva e correttezza.
Quanto, infine, alla sussistenza in fattispecie del nesso di causalità, è da osservare sinteticamente che il comportamento nella specie tenuto dall'intermediario ha sostanzialmente precluso la possibilità di individuare il soggetto e il patrimonio rispondenti effettivamente alla denominazione posta in titolarità del conto; detto comportamento ha, di conseguenza, pregiudicato la stessa possibilità, per l'ordinante, di recuperare in via giudiziale le somme a suo tempo trasmesse a mezzo bonifico.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO